

ALLEGATO A

1. Nel territorio della Regione Lazio il calendario, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, è articolato come segue:

a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado di ogni ordine:

15 settembre di ciascun a. s., che slitta al primo giorno lavorativo successivo, qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo.

La data di apertura delle **scuole per l'infanzia** è anch'essa fissata al **15 settembre di ciascun anno scolastico**, che slitta al primo giorno lavorativo successivo, qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo.

b) festività di rilevanza nazionale:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 01 gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;
- 01 maggio: Festa del Lavoro;
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
- Festa del Santo Patrono.

c) sospensione delle lezioni:

- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio di ciascun a.s.;
- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo.

In tali periodi le attività didattiche sono **obbligatoriamente sospese** in tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale, comprese le scuole per l'infanzia.

d) termine delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado:

8 giugno di ciascun a. s., anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l'8 giugno cada in giorno festivo o posticipato, se necessario, per garantire i 206 giorni.

La chiusura delle **scuole per l'infanzia** è fissata al **30 giugno di ciascun a. s.** (anticipata al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30 giugno cada in giorno festivo).

2. In considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le **scuole dell'infanzia** hanno la facoltà di anticipare la data di apertura, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e d'intesa con il competente Comune.

3. Possono terminare in data successiva al termine delle lezioni le attività inerenti:
- gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 1° e 2° grado;
 - i percorsi formativi destinati all'Istruzione degli Adulti.
4. Possono altresì anticipare l'inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva a quella fissata dal presente atto gli Istituti secondari di 2° grado dove si svolgono:
- attività di stage e/o di alternanza scuola-lavoro;
 - interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, d'intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici ed adottando soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il miglior servizio ed il rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie, in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, hanno facoltà di procedere ad **adattamenti del calendario regionale**, purché siano garantiti:
- **apertura entro il 15 settembre e la chiusura l'8 giugno;**
 - **numero minimo di 206 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l'orario articolato su 6 giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezione (per gli Istituti scolastici che hanno l'orario articolato su 5 giorni alla settimana).**
- Resta non adattabile la data di termine delle lezioni, con le eccezioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti locali competenti le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto, tutti gli adattamenti del calendario scolastico devono essere assunti in tempo utile per essere comunicati alle famiglie e agli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio.
- Tutte le Istituzioni Scolastiche** che hanno modificato il Calendario Scolastico Regionale, **devono comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno le variazioni al calendario adottate** per l'anno successivo alla Regione Lazio esclusivamente per via telematica dalla PEC dell'Istituto scolastico alla casella di posta elettronica certificata (PEC): programmazione.istruzione@pec.regione.lazio.it unitamente alla delibera del consiglio d'istituto o allo stralcio del verbale della seduta del Consiglio d'Istituto che ha approvato l'adattamento presentato alla Regione indicando, inoltre, date e modalità di recupero di eventuali sospensioni. **Tutte le comunicazioni presentate successivamente a tale data non potranno essere prese in esame.**
- Non sono considerati adattamenti del calendario scolastico e quindi legittime, le riduzioni arbitrarie dei giorni di lezione dai 206 fino ai 200 obbligatori, ad eccezione di quelle attribuibili alla non accessibilità degli edifici per cause di forza maggiore o provvedimento di autorità.**
7. Le deliberazioni relative al calendario scolastico sono assunte dai competenti organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, in parallelo alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa, stipulate le opportune intese con gli enti territoriali preposti alla erogazione dei servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc.) e nel rispetto del CCNL.